

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2255

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MANCINI VINCENZO, ERMINERO, ANSELMI TINA,
ALLOCCA, SENESE, SGARLATA**

Presentata il 24 gennaio 1970

Interpretazione autentica del secondo comma dell'articolo 1 della legge 20 marzo 1968, n. 327, concernente norme integrative alla legge 25 luglio 1966, n. 603, recante norme sulla immissione di insegnanti abilitati nei ruoli della scuola media

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge mira a correggere una situazione di evidente sperequazione e di sostanziale ingiustizia determinatasi in sede di applicazione della legge n. 327 del 20 marzo 1968.

Il regolamento di attuazione della detta legge ha, infatti, previsto l'immissione in ruolo, per l'insegnamento della matematica — osservazioni ed elementi di scienze naturali nelle scuole medie, degli insegnanti in possesso dell'abilitazione in materie tecnico-commerciali classe XII ed F.1 (computisteria e pratica commerciale nella scuola tecnica commerciale).

Sono stati, quindi, esclusi dai benefici della legge n. 327 gli insegnanti in possesso dell'abilitazione classe XI (computisteria, ragioneria, tecnica commerciale, trasporti e dogane, negli istituti tecnici commerciali). All'esclusione, stando alle indicazioni degli uffici competenti del Ministero della pubblica istruzione, si è pervenuti a seguito di un'interpretazione letterale del disposto dell'arti-

colo 1 della legge n. 327 del 20 marzo 1968. Quando, infatti — si osserva da parte dei predetti uffici — la legge, al secondo comma dell'articolo 1, prevede l'inclusione nelle graduatorie nazionali da utilizzare dopo l'esaurimento delle graduatorie di cui agli articoli 4 e 6 della legge 25 luglio 1966, n. 603, relative all'insegnamento di matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali, fa riferimento esclusivamente agli insegnanti forniti del titolo di abilitazione all'insegnamento delle materie tecnico-commerciali.

Orbene — si conclude da parte degli uffici medesimi — il regolamento di attuazione della legge n. 327 non poteva che far riferimento esclusivamente agli insegnanti abilitati classe XII, in quanto deve ritenersi immutata ed operante la classificazione contenuta nei regi decreti n. 1185 del 5 luglio 1934 e n. 153 del 27 gennaio 1933, in base alla quale la dizione « insegnamento di materie tecnico-commerciali » si trova solo per gli insegnanti delle sopresse scuole di avviamento commerciale.

Al riguardo, si rileva che la legge n. 327 del 20 marzo 1968 tende a riconoscere il diritto all'inclusione nelle graduatorie ad esaurimento per l'immissione nei ruoli della scuola media inferiore agli insegnanti che oltre ad essere in possesso della laurea in economia e commercio, abbiano l'abilitazione in materie tecnico-commerciali.

Il richiamo a classificazioni particolari appare ispirato a criteri formali e di interpretazione restrittiva, che tradiscono lo spirito del legislatore che, anche se attraverso una dizione con corrispondente alla effettiva volontà, non intendeva certamente escludere gli insegnanti abilitati classe XI, classe di insegnamento superiore, tanto che nelle scuole di avviamento commerciale e nelle scuole

tecnico-commerciali i predetti insegnanti potevano insegnare, mentre era inibito agli insegnanti abilitati della classe XII ed F. 1 di insegnare negli Istituti tecnici superiori.

Evidentemente la dizione usata nella legge n. 327 (articolo 1 secondo comma), « abilitazione all'insegnamento delle materie tecnico-commerciali » è generica e non ha riferimento intenzionale alla classificazione di cui ai richiamati decreti n. 1185 del 1934 e n. 153 del 1933. Si impone, perciò, una norma interpretativa che elimini la lamentata spequazione.

A ciò mira l'articolo unico della presente proposta di legge che si ha fiducia sarà approvato con sollecitudine.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Per « abilitazione all'insegnamento delle materie tecnico-commerciali » prevista dal secondo comma dell'articolo 1 della legge 20 marzo 1968, n. 327, si intende anche l'abilitazione all'insegnamento della computisteria, ragioneria, tecnica commerciale, trasporti e dogane negli Istituti tecnici commerciali (classe XI).